

**GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE- NUOVO CONTRATTO  
VALUTAZIONE SULLA CONGRUITÀ ECONOMICA DELL'OFFERTA  
AFFIDAMENTO IN HOUSE - AEMME LINEA AMBIENTE SRL**

**Finalità**

Il presente documento rappresenta la relazione/istruttoria sul nuovo contratto per il servizio di igiene ambientale che pone le sue basi sul contratto vigente in essere dal 01.07.2014 con scadenza il 30.06.2023 (contratto in data 25.06.2014 con rep.2726) ad oggetto "*CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO*"; contratto sottoscritto con AEMME Linea Ambiente Srl (nel seguito "**ALA**");

La relazione è redatta ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale disposizione normativa prevede che "*ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*".

Si specifica che il nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) è entrato in vigore successivamente alla stipulazione del contratto originale tutt'ora vigente (avvenuta nel 2014) ma, dato atto che con il presente si andrà a stipulare un nuovo contratto che contempla nuove attività ed una diversa scadenza, si ritiene di procedere ai sensi del Codice stesso.

**Il quadro normativo di riferimento**

L'esposizione di quanto richiesto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 trova le sue fondamenta su una sintetica disamina della normativa vigente in tema di società "*in house providing*".

Il nuovo Codice dei Contratti e delle concessioni, D. Lgs. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "*in house providing*" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti.

L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "*controllo analogo*" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "*controllo analogo*" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "*in house*" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "*controllo analogo*" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "*controllo analogo indiretto*");
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione

aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

L'art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house".

Le norme vigenti prevedono che nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Trattandosi nel presente documento di un nuovo contratto che pone le proprie basi su di un contratto ancora vigente, che garantisce la continuità del rapporto con ALA, le considerazioni economiche vengono eseguite in particolare per le parti aggiuntive e diverse.

Nel caso in argomento si tratta di un nuovo contratto con l'inserimento delle attività finalizzate:

1. alla rimozione e messa in sicurezza rifiuti rinvenuti presso l'econcentro comunale sito in via Manzoni a Boffalora sopra Ticino di cui alla deliberazione di Giunta comunale con delibera n. 107 del 13.10.2017;
2. all'integrazione del servizio di spazzamento manuale, minuto mantenimento del decoro e servizi annessi sul territorio comunale

### **Le caratteristiche del servizio**

Rimangono di fatto quelle di cui al contratto vigente ed ai relativi allegati che si implementano con l'introduzione:

- delle attività di rimozione e messa in sicurezza dei rifiuti con conseguente inserimento in tariffa dei costi derivanti, così come previsto dalla norma vigente;
- dell'integrazione al servizio di spazzamento manuale, minuto mantenimento del decoro e servizi annessi sul territorio comunale in aggiunta al servizio già in essere, con inserimento in tariffa (quota parte) delle attività correlate ai servizi di igiene ambientale.

Tali attività sono esplicitate nell'addendum al Progetto Tecnico "implementazione dei servizi di spazzamento manuale, minuto mantenimento del decoro e servizi annessi - proposta tecnico - economica" pervenuto con nota prot. 4154 del 04.05.2018 da parte di ALA, che di fatto integra il Progetto Tecnico allegato al contratto vigente, che viene mantenuto nella sua interezza.

### **Le motivazioni della scelta**

ALA gestisce il servizio di cui al contratto vigente con ottimi risultati e ha dimostrato una buona gestione delle attività tecnico/amministrative anche nell'ambito della realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'ecocentro, già parte del piano finanziario attuale, dando grande supporto agli uffici anche nelle attività volte all'aggiornamento delle autorizzazioni sovra-ordinate.

La necessità di chiedere ad ALA il supporto per lo svolgimento del servizio di spazzamento manuale nasce in primo luogo dal fatto di non poter gestire in tre modi diversi la pulizia manuale delle strade e delle aree comunali (operaio comunale, servizio ALA attuale e possibile altro servizio); si è ritenuto, infatti, di integrare il servizio già in essere in modo tale da avere un unico

referente per la parte del servizio svolto al di fuori del personale comunale (che si occuperà delle zone non previste dal servizio affidato ad ALA).

La scelta dell'Amministrazione di non sostituire il personale comunale ha comportato diverse valutazioni ed è stata obbligata dai vincoli normativi in materia di turn-over del personale. Per una più attenta disamina delle scelte effettuate si rimanda alla deliberazione di G.C. n.10 del 19.01.2018 di approvazione del piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020; di fronte alla necessità di esternalizzare l'attività di spazzamento manuale, la scelta di integrare un servizio già esistente è parsa l'unica percorribile; una possibile gestione in tre blocchi del servizio avrebbe comportato gravi squilibri gestionali anche all'interno del servizio manutenzioni; infatti un solo referente comporta un'economia di gestione, maggiore efficienza, un controllo del ciclo della performance e diminuisce quindi i rischi di inefficienza gestionale e delle comunicazioni discendenti.

Anche la sicurezza delle attività è sicuramente migliore con un servizio svolto dal medesimo appaltatore; non risultano necessarie attività di mitigazione delle interferenze tra l'operatore comunale e gli operatori che eseguiranno il nuovo servizio, in quanto il territorio di competenza è ben definito, così come tutte le attività correlate.

Con il servizio conferito ad ALA, che va a integrare quello già esistente, sarà altresì possibile gestire le attività in continuità effettiva, che, con un solo operatore comunale, non risulterebbero possibili (a causa delle assenze di diritto).

La scelta di conferire ad ALA, società che già gestisce i servizi ambientali presso l'ecocentro e i lavori di riqualificazione, la rimozione e messa in sicurezza dei rifiuti interrati, è motivata da una lettura integrata e finalistica del codice dell'ambiente, incentrata su un'idea di universalità del servizio. Risulta altresì evidente che il conferimento al medesimo soggetto della fase esecutiva della rimozione dei rifiuti interrati e delle fasi esecutive dei lavori di riqualificazione dell'ecocentro, garantisce una diminuzione dei rischi di interferenza e aumenta la buona riuscita ed il coordinamento dei due interventi, identificando un unico centro di responsabilità.

Da un punto di vista strettamente economico finanziario e di impatto dei costi la scelta operata consente un rientro nel tempo, all'interno del piano economico finanziario del servizio (così come è stato per i lavori di riqualificazione dell'ecocentro stesso), in grado di garantire minori oneri finanziari a carico della collettività. La proposta esaminata regge il confronto con il mercato anche dal punto di vista dell'incidenza degli oneri finanziari (vedi capitolo verifica convenienza economica).

E' da ribadire che il fatto di inserire nel piano economico finanziario del servizio di igiene ambientale la rimozione dei rifiuti rinvenuti presso l'ecocentro non si configura propriamente come una scelta, ma discende da un obbligo di legge.

L'eventualità di seguire tutta la procedura a livello comunale, con affidamento dell'appalto a ditta terza, non avrebbe comunque diminuito l'impatto sui cittadini, in quanto i costi sarebbero comunque poi confluiti nel piano finanziario del servizio.

Dato atto che ALA possiede a tutti gli effetti professionalità mirate nella gestione dei processi riguardanti la rimozione dei rifiuti ed il rispetto del D.L.gs. 152/2006 ed è in grado di dare coerenza e continuità anche nella gestione delle fasi di appalto ed esecuzione (con RUP interno ad ALA per la fase di realizzazione e appalto), la scelta risulta effettivamente vantaggiosa a livello di gestione, qualità ed efficienza.

In merito al mancato ricorso al mercato è chiaro che trattandosi di un contratto di fatto ancora vigente e strutturato per offrire un servizio integrato di igiene ambientale, comprensivo anche dello spazzamento manuale, non risulta conveniente il passaggio ad altro operatore disponibile sul mercato, anche alla luce della convenienza effettiva del servizio sia in termini economici che in termini di semplificazione gestionale.

Con il nuovo contratto, quindi, si garantisce la continuità del rapporto con ALA che contempla tutti i servizi già affidati, i servizi aggiuntivi di cui sopra e si fissa la scadenza contrattuale al 31.12.2032, con la finalità di diminuire l'impatto annuale del ristoro dell'investimento (di fatto in carico della collettività); va evidenziato che tutti i contratti di servizio con ALA conferiscono all'Amministrazione conferente elevati poteri di controllo pubblicistico e la possibilità di recesso ad nutum, con un preavviso di sei mesi. In caso di recesso resterebbero a carico dell'amministrazione, i soli oneri di rimborso degli investimenti effettuati.

Ed infatti, il Comune di Boffalora Sopra Ticino, per tutte motivazioni di cui sopra, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento "*in house*" rappresenti comunque la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa nonché in termini di universalità e socialità, di qualità del servizio e di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

### **Le condizioni per l'affidamento diretto "*in house*" sono assolutamente sussistenti.**

Come sopra accennato, i requisiti richiesti dalla normativa vigente sono:

- 1)** che nelle società controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- 2)** che oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;
- 3)** che l'ente affidante eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

Evidenziato che:

- il Comune di Boffalora sopra Ticino detiene partecipazioni nella società ASM Azienda Speciale Multiservizi Srl (nel seguito "ASM") il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici (Boffalora Sopra Ticino 8.96%);
- ASM, avvalendosi anche di apposite società di scopo, anch'esse a capitale interamente pubblico, svolge numerosi servizi per conto degli enti locali soci;
- in particolare, **ASM svolge l'attività inerente i servizi di igiene ambientale tramite la società AEMME Linea Ambiente Srl (ALA)**;
- ALA deriva dall'aggregazione dei rami d'azienda di AMGA Legnano SpA (nel seguito "AMGA"), società partecipata dal Comune di Legnano più altri Enti Locali, ASM Magenta Srl, società interamente pubblica, partecipata come precedentemente indicato e, dal 25 gennaio 2016, A.M.S.C. S.p.A., società pubblica partecipata dal Comune di Gallarate;
- il capitale della società AEMME Linea Ambiente s.r.l. risulta così suddiviso:
  - Amga Legnano S.p.A. 72%
  - A.S.M. s.r.l. 18%
  - A.M.S.C. S.p.A. 10%;
- Il Comune di Magenta in data 01.02.2018 con protocollo n. 0009797 ha provveduto a presentare l'istanza di iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 192, comma 1 del D. Lgs. N. 50/16 e ss.mm.ii per l'affidamento in "*in house*" di servizi pubblici locali alla società ASM Azienda Speciale Multiservizi Srl, in nome e per conto di tutti i comuni soci.

Richiamati, altresì, l'art. 3 bis del D.L. 138/2011, il D.Lgs. 152/2006, la LR n. 26/2003 e dato atto che Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.Lgs n. 152/2006, ha optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali e pertanto spetta ai singoli Enti Locali provvedere all'affidamento – in esclusiva

– del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatorie regionali e provinciali.

**Si può affermare** che:

- riguardo al requisito sub **1)**, i capitali di ALA sono al 100% di proprietà dei seguenti Comuni;
- riguardo al requisito sub **2)**, la società ALA svolge la totalità delle proprie attività in favore dei comuni soci. La disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da appositi contratti di servizio con i diversi comuni;
- riguardo al requisito sub **3)**, ALA è società operante in regime di "*in house providing*" dei comuni soci, ovvero sottoposta a controllo analogo, nel rispetto della normativa vigente, in quanto le Amministrazioni esercitano sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi (influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative). Infatti lo Statuto di ALA, adeguato ai sensi del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. approvato da parte dei Enti Locali soci, è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di "*in house providing*", conformemente al patto di sindacato a suo tempo stipulato da AMGA ed ASM previa approvazione dei rispettivi Enti Locali azionisti e dallo stesso si evince che i poteri per la gestione della società sono affidati non al Consiglio di Amministrazione, ma ai Soci riuniti in Assemblea (art. 23.2);

e, quindi, l'affidamento "*in house*" ad ALA è assolutamente compatibile con la normativa vigente.

In relazione, altresì, all'assenza di vocazione commerciale si specifica che l'oggetto sociale di Aemme Linea Ambiente, evidenzia, come si è detto, che la gestione è esclusivamente focalizzata sulle attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela del suolo, dell'aria, dell'ambiente ed alla pulizia e spazzamento delle aree ed al decoro urbano relativamente ai comuni soci. Si deduce che le società ALA nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100%), si configura quale società in linea con i principi dettati dall'art. 192 d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di "*governance*" che presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano lo statuto sociale.

Infine si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalle normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello "*in house providing*". Ciò anche in ragione del fatto che:

- nella specie sussistono i requisiti per l'affidamento "*in house*";
- il modello "*in house providing*" consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante rispetto all'appaltatore privato.

Inoltre la società ALA risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:

- capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;
- ha una gestione in equilibrio;
- presenta una situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale;
- possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;
- è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.

### **Verifica convenienza economica**

Per quanto riguarda la rimozione dei rifiuti presso l'ecocentro le somme previste contrattualmente sono state determinate dal Comune secondo i prezzi vigenti sul mercato tramite professionista terzo che seguirà anche la direzione lavori; pertanto, l'analisi sulla convenienza economica è stata

eseguita a livello di confronto tra un possibile mutuo con Cassa Depositi e Prestiti e il Piano di rientro proposto da ALA; dalle analisi emerge una convenienza effettiva della proposta di ALA.

L'economicità di quanto proposto per la parte di nuovo contratto relativa alla rimozione dei rifiuti presso l'ecocentro non è rilevabile nel solo dato economico di confronto sui costi di cui sopra, ma anche in tutta la filiera gestionale per la fase di esecuzione che si sposta interamente in capo ad ALA.

Per quanto riguarda, invece, il servizio di spazzamento manuale (e altri servizi annessi) si è effettuato un confronto con i prezzi di mercato attuali e si è verificata l'effettiva competitività del prezzo proposto comparandolo ad un servizio eseguito con personale qualificato conformemente al progetto tecnico, alla stima del costo del noleggio del mezzo e delle attrezzature, nonché del carburante e del materiale di consumo. Inoltre ALA garantisce un intervento annuo pari ad € 1.000,00 di manutenzione straordinaria per tutta la durata contrattuale a titolo gratuito.

Anche in questo caso l'economicità di quanto proposto non è rilevabile nel solo dato economico di confronto sui costi del nuovo servizio, ma anche in tutta la filiera gestionale per addivenire agli accordi contrattuali nonché nella fase operativa; rimangono in carico al Comune la sola attività di supervisione del servizio e successivo pagamento.

Relativamente alla restante parte del servizio (che a tutti gli effetti rimane immutata) si evidenzia che da un'analisi svolta da parte di ISPRA nel 2016, con lo scopo di fotografare la situazione italiana dei comuni che hanno effettuato il passaggio a TARI (cui si rimanda), i costi sostenuti e che si andranno sostenere risultano allineati con l'ambito di riferimento Lombardo.

Dallo studio emerge, infatti, che la media regionale dei costi specifici pro-capite per il 2016, comprensivo di tutte voci e anche delle voci di costo del capitale, ammonta ad € 166,58 €/ab\*anno contro una media nazionale di € 218,31 €/ab\*anno. Per i comuni più piccoli (< 5.000 abitanti) il costo medio a livello nazionale è pari ad € 161,31 €/ab\*anno.

L'analisi sui costi relativi al Comune di Boffalora Sopra Ticino, nel quadriennio 2014-2018 secondo la nuova proposta contrattuale è la seguente:

<b>COSTI VARIABILI</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
CRT Costi raccolta e trasporto RSU	26.600,00	33.863,00	31.258,00	31.164,00	39.954,00
CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU	41.101,00	41.372,00	39.280,00	41.529,00	43.687,00
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale	180.559,00	178.338,00	192.130,00	192.364,00	176.479,00
CTR Costi di trattamento e riciclo	45.127,00	33.482,00	1.889,00	86,00	10.287,00
<b>TOTALE</b>	<b>293.387,00</b>	<b>287.055,00</b>	<b>264.557,00</b>	<b>265.143,00</b>	<b>270.407,00</b>
<b>COSTI FISSI</b>					
CSL Cosri spazz.e lavaggio strade e area Pubbl.	36.114,00	57.249,00	54.219,00	48.002,00	49.778,00
CGG Costi generali di gestione	151.930,00	222.610,00	117.789,00	117.973,00	122.943,00
CCD Costi comuni diversi	241.885,00	210.453,00	194.587,00	200.405,00	198.861,00
AC Altri costi	6.380,00	3.551,00	4.879,00	4.738,00	4.687,00
CK Costi d'uso del capitale	34.286,00	56.452,00	75.502,00	95.272,00	116.977,00
<b>TOTALE</b>	<b>470.595,00</b>	<b>550.315,00</b>	<b>446.976,00</b>	<b>466.390,00</b>	<b>493.246,00</b>
<b>TOTALE COSTI FISSI VARIABILI</b>	<b>763.982,00</b>	<b>837.370,00</b>	<b>711.533,00</b>	<b>731.533,00</b>	<b>763.653,00</b>

e, nello specifico il costo per abitante:

<b>COSTI VARIABILI</b>	<b>€/ab.2014</b>	<b>€/ab.2015</b>	<b>€/ab.2016</b>	<b>€/ab.2017</b>	<b>€/ab.2018</b>
CRT Costi raccolta e trasporto RSU	6,37	8,20	7,60	7,55	9,68
CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU	9,84	10,02	9,55	10,06	10,59
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale	43,25	43,18	46,71	46,61	42,76

CTR Costi di trattamento e riciclo	10,81	8,11	0,46	0,02	2,49
<b>TOTALE</b>	<b>70,27</b>	<b>69,50</b>	<b>64,32</b>	<b>64,25</b>	<b>65,52</b>
<b>COSTI FISSI</b>					
CSL Costi spazz.e lavaggio strade e aree. Pubbl.	8,65	13,86	13,18	11,63	12,06
CGG Costi generali di gestione	36,39	53,90	28,64	28,59	29,79
CCD Costi comuni diversi	57,94	50,96	47,31	48,56	48,19
AC Altri costi	1,53	0,86	1,19	1,15	1,14
CK Costi d'uso del capitale	8,21	13,67	18,36	23,09	28,34
<b>TOTALE</b>	<b>112,72</b>	<b>133,25</b>	<b>108,67</b>	<b>113,01</b>	<b>119,52</b>
<b>TOTALE COSTI FISSI VARIABILI</b>	<b>182,99</b>	<b>202,75</b>	<b>173,00</b>	<b>177,26</b>	<b>185,04</b>

Si rileva che il costo per abitante per il 2016 (€ 173,00) è al di sotto della media nazionale e lievemente al di sopra della media regionale in quanto il costo d'uso del capitale ha un'incidenza rilevante. Tolto questo parametro e confrontando i restanti costi si evince che per il 2016 a Boffalora Sopra Ticino i costi sono pari ad **€ 154,33** inferiori alla media regionale (senza costi d'uso del capitale) che è pari ad **€ 159,69**.

Tali considerazioni e raffronti evidenziano la qualità tecnica ed economica del servizio in essere che si protrarrà sino al 2032.

### **Conclusioni**

In relazione a quanto suddetto, si esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al nuovo contratto in argomento, che porta a considerare vantaggioso e conveniente, per l'amministrazione comunale, l'affidamento diretto "*in house providing*" ad ALA dei servizi descritti nell'ambito della proposta pervenuta con nota prot. 4154 del 04.05.2018.

Inoltre, ed in linea generale, l'affidamento "*in house*" ad AEMME Linea Ambiente, del servizio in argomento risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;
- i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente, realizzando AEMME Linea Ambiente una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna, ciò, del resto, costituisce una caratteristica costante nel tempo per quanto attiene i servizi di igiene ambientale da AEMME Linea Ambiente;
- la qualità e l'efficienza del servizio assicurato da AEMME Linea Ambiente sono attestati, anche a livello nazionale, dai numerosi riconoscimenti ricevuti anche da associazioni ambientaliste con riguardo al livello raggiunto nel campo della raccolta differenziata;
- tale livello qualitativo dimostra fra l'altro l'efficacia della scelta a suo tempo operata dalle amministrazioni comunali del territorio perseguendo l'aggregazione tra le realtà territoriali esistenti, che ha consentito un indubbio recupero di efficienza connesso alla creazione di sinergie ed economie di gestione.

Infine è stato accertato che:

- la società ALA non si trova in alcuna delle condizioni stabilite dalla Corte dei Conti con parere 1 febbraio 2013 n. 10 quali cause ostative al mantenimento, da parte del Comune di Boffalora Sopra Ticino, di partecipazione societarie;
- la società ALA è stata mantenuta secondo i dispositivi di legge con deliberazione di C.C. n. 29/2017 ad oggetto: "*REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19*

*AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100  
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE"*  
che si richiama nella sua interezza.

Boffalora Sopra Ticino, 07.05.2018.

Il responsabile dell'area tecnica  
F.to Gabriela Nava

Il responsabile dell'area finanziaria  
F.to Roberto Piodi